



ORIGINALE

**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento/i Proponente/i:

LAVORO

Deliberazione n. 541 della seduta del 10/12/2012.

Oggetto:

Preso d'atto e approvazione Piano regionale Legge R. 18/09 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali".

Presidente o Assessore/i Proponente/i:

Relatore (se diverso dal proponente): Dirigente Generale


Dirigente/i Generale/i: Dir. Bruno Calvetta

2^A COMM. CONSILIARE

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5.	Antonio Stefano CARIDI	Componente	X	
6.	Luigi FEDELE	Componente	X	
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X-	
10.	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.



La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Consiglio Regionale della Calabria
 PROTOCOLLO GENERALE
 Prot. n. 54265 del 12.12.12
 Classificazione 1-15-1

Il responsabile del procedimento (se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

P A R E R E

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Convenzione di Ginevra del 1951, che stabilisce le condizioni per essere considerato un rifugiato, le forme di protezione legale, altri tipi di assistenza, i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti al documento e gli obblighi di quest'ultimo nei confronti dei governi ospitanti;

VISTA la legge del 24 luglio 1954 n. 722, con la quale l'Italia ha ratificato la Convenzione di Ginevra;

VISTO l'art. 10, comma 3 della Costituzione italiana che afferma che "lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge";

VISTA la Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992;

VISTA la Carta Europea dei Diritti Fondamentali approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, che all'art 18 afferma che "il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati e a norma del trattato che istituisce la Comunità Europea";

VISTA la Carta dei valori e della cittadinanza approvata con il Decreto Ministero dell'Interno 23 aprile 2007;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria che all'art. 2 (Principi e finalità) prevede il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2009, n. 18 "Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali";

RILEVATO che all'Art. 2 è previsto quale strumento di programmazione della suddetta Legge il Piano regionale triennale da predisporre a cura degli uffici regionali competenti, in collaborazione con i dipartimenti interessati tenendo conto della programmazione regionale in materia di interventi sociali e sanitari, di formazione e di sviluppo dell'imprenditoria locale;

VISTO l'allegato Piano triennale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dal Dipartimento 10 - Settore Politiche Sociali, competente in materia, sentiti i Dipartimenti regionali Protezione Civile, Tutela salute, Cultura, Attività produttive, Urbanistica;


VISTO che l'art. 2 della predetta Legge prevede l'acquisizione del parere vincolante della Commissione consiliare competente prima dell'approvazione definitiva del Piano da parte della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore Francescantonio Stillitani, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

- Di prendere atto ed approvare il Piano regionale L.R. 18/09 redatto dal competente Dipartimento;
- Di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura della Segreteria di Giunta per il parere di competenza;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente decreto sul B.U.R.C. a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento Proponente.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



~~IL DIRIGENTE GENERALE~~
~~DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA~~

~~IL PRESIDENTE~~

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Il Verbalizzante

Il Presidente

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 11 DIC. 2012 al
Dipartimento interessato al Consiglio Regionale alla Corte dei Conti

L'impiegato addetto



Copia conforme all'originale,

Certificato, 11 DIC. 2012
IL DIRIGENTE

		
UNIONE EUROPEA Fondo Sociale Europeo	REGIONE CALABRIA Dipartimento 10 Settore Politiche Sociali	REPUBBLICA ITALIANA

Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 18
**“Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale,
economico e culturale delle Comunità locali”.**
PIANO REGIONALE
Triennio 2012-2014



INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
2. CONTESTO	4
3. FINALITA'	7
4. OBIETTIVI	8
5. BENEFICIARI	8
6. DESTINATARI	8
7. TIPOLOGIE INTERVENTI	9
8. STRATEGIE E RETI	12
9. RISORSE FINANZIARIE	13
10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	14

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

A. INTERNAZIONALI

- “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 (Risoluzione 217 (III));
- Convenzione relativa allo status dei rifugiati, adottata a Ginevra il 28 luglio 1951, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, ratificata dall'Italia con la legge del 24 luglio 1954 n. 722;
- Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989;
- Convenzione di Dublino del 1990, sulla determinazione della competenza dello Stato per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea, resa esecutiva in Italia dalla Legge n. 523 del 1992;

B. EUROPEI


- Carta Europea dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata dal Parlamento dell'Unione Europea il 14 novembre 2000 e proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;
- Regolamento (CE) N. 343/2003 del Consiglio del 18 Febbraio 2003 c.d. Regolamento Dublino 2 “Criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo”

C. NAZIONALI

- Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 - art. 11 Livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini;
- Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, “Vademecum per l'accoglienza dei profughi”, 21 luglio 2011;
- D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;
- Ministero dell'Interno Direttiva sui minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo 7 marzo 2007;
- D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare e s.m.i.
- D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”
- D.Lgs. 30 maggio 2005 n.140, "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri";
- Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
- D.Lgs. 286 del 25 luglio del 1998, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione” e regolamenti di attuazione e s.m.i.

D. REGIONALI

- Statuto della Regione Calabria che all'art. 2 (Principi e finalità) prevede il pieno rispetto dei diritti della persona umana e l'effettivo godimento dei diritti sociali degli immigrati, dei profughi, dei rifugiati e degli apolidi;
- Protocollo d'intesa in materia di Richiedenti Asilo e Rifugiati tra Regione Calabria, ANCI e UPI del 22 giugno 2009;
- Delibera di Giunta Regionale n. 364 del 6 agosto 2009 “Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali e indirizzi per la definizione dei Piani di zona” - Triennio 2007-2009
- Legge Regionale 12 giugno 2009, n. 18 – “Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali”.
- Legge Regionale n. 5 dicembre 2003, n. 23 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria” in attuazione della legge n. 328/2000;



2. CONTESTO

Le prime esperienze di accoglienza al livello locale di richiedenti asilo e di rifugiati, condotte in Italia su iniziativa di organizzazioni del terzo settore e di enti locali risalgono alla fine degli anni '90. Alla luce di tali esperienze, nel 2001 il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) siglano un protocollo di intesa per la realizzazione del “*Programma Nazionale Asilo*” (PNA), una rete di progetti territoriali di accoglienza gestiti da Enti locali e del terzo settore coordinati da una Segreteria Centrale che ha costituito la base dell'attuale sistema pubblico di accoglienza.

Nel 2002, nel quadro della legge sull'immigrazione (L. 189/02), il sistema viene istituzionalizzato con la costituzione del “*Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati*” (SPRAR). Con la stessa legge viene istituita anche la struttura di coordinamento del sistema – il Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali - la cui gestione è affidata dal Ministero dell'Interno all'ANCI con apposita convenzione.

Lo SPRAR, istituito dall'art. 32 della L.189/2002, rappresenta, quindi, il primo dispositivo istituzionale di applicazione delle politiche italiane sull'asilo in grado di avvicinarsi a standard di qualità europei, uscendo così dalla provvisorietà e dall'incertezza causate dalle precedenti progettazioni temporalmente limitate.

Il Sistema è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al “*Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo*”. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di “*accoglienza integrata*” che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Dai dati del Ministero dell'Interno Servizio centrale SPRAR¹ risulta che sono stati finanziati nel corso del 2010, 3.146 posti di accoglienza che hanno garantito la presa in carico di un totale di 6.855 beneficiari, tra richiedenti e titolari di protezione internazionale, che tuttavia rappresentano solo una parte dei richiedenti asilo e rifugiati che arrivano in Italia, con una flessione sia in termini di posti finanziati (-548) che di beneficiari accolti (-990) rispetto al 2009.

Tale flessione è stata resa inevitabile dalla progressiva contrazione degli effetti delle emergenze degli anni precedenti, comportando la conclusione dei percorsi delle persone accolte nei posti straordinari attivati nel 2008 che si sono definitivamente chiusi.

Nel 2008 infatti sono stati 36.951 gli arrivi via mare; 31.097 le domande di protezione inviate alle competenti Commissioni territoriali; 8.412 le persone accolte nel Sistema di protezione.

Nel 2009 i cosiddetti “sbarchi” sono drasticamente diminuiti (il 74% in meno) con un totale di 9.573. Le domande di protezione sono state quasi dimezzate, in quanto scese a 17.603, mentre l'accoglienza nello SPRAR ha avuto una leggera flessione (di circa il 7%), dovuta sostanzialmente non al calo delle richieste di accoglienza, ma alla graduale chiusura dei circa 1.500 posti straordinari attivati nell'estate 2008 con le risorse dell'Otto per Mille assegnate ad ANCI dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel corso del 2011 ripetuti sbarchi hanno interessato l'Italia a seguito dei movimenti di protesta e del processo di democratizzazione di alcuni Stati del Nord Africa riproponendo nella loro drammaticità, le tematiche degli esodi forzati, dei flussi migratori misti di rifugiati ed altri migranti che si accompagnano a difficoltà connesse alla storia delle persone, alla fuga

¹ Cfr. Servizio centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, “Al di là dell'emergenza”, Compendio statistico del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR Anno 2010

improvvisa, all'allontanamento forzato dal proprio paese, al distacco dal proprio ambiente e altri eventi traumatici ad esso collegati.

Il 12 febbraio 2011 è stato così dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per l'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Nord Africa, situazione resa ancora più complessa dal conflitto in corso nel territorio libico e dall'evoluzione degli assetti politico-sociali nei paesi della fascia del Maghreb e in Egitto.

Il 6 aprile 2011 Governo, Regioni/Province Autonome ed Enti Locali hanno sancito un accordo che prevedeva tra l'altro il "*Piano per l'Accoglienza*", indipendente dallo S.P.R.A.R. e gestito attraverso il sistema di Protezione civile nazionale. Tale Piano, siglato il 12 aprile, ha definito misure, procedure e responsabilità dei vari soggetti per assicurare la prima accoglienza e l'assistenza fino ad un massimo di 50.000 stranieri provenienti dai Paesi del Nord Africa e per i cittadini extracomunitari giunti in Italia a partire dal 1 gennaio 2011 fino al 5 aprile 2011.

I rifugiati e richiedenti asilo in Calabria

La Calabria è particolarmente interessata dal fenomeno dei flussi migratori di richiedenti asilo e rifugiati anche alla luce della sua posizione geografica. Sin dagli anni '90, infatti, le coste soprattutto del basso Ionio sono state tra le più interessate alle ondate di sbarchi profughi e successivamente il territorio regionale ha assunto un ruolo di primo piano nel sistema di accoglienza predisposto a livello centrale.

A Crotone, infatti, hanno sede una delle dieci Commissioni nazionali per il diritto di asilo (nel quinquennio 2005-2010 ha esaminato 11.523 richieste²); un Centro di Accoglienza (CDA), destinato a garantire un primo soccorso allo straniero irregolare rintracciato sul territorio nazionale, che con 978 posti è il più capiente tra i CdA italiani); un Centro di Accoglienza per richiedenti Asilo (CARA), dove lo straniero richiedente asilo privo di documenti di riconoscimento, o che si è sottratto al controllo di frontiera viene ospitato per un periodo variabile di 20 o 35 giorni per consentire l'identificazione o la definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato, che con 256 posti è il secondo più capiente in Italia; un Centro di identificazione ed espulsione (CIE), destinato al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione per 124 posti. Un altro CIE, per 75 posti, ha infine sede a Lamezia Terme.

A tale dinamica di gestione dei flussi migratori soprattutto irregolari caratterizzata da alta concentrazione strutturale, per quanto riguarda i richiedenti asilo e rifugiati in Calabria si aggiungono i numeri determinati dallo SPRAR (Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati), al quale il territorio partecipa sin dalle sue origini (già PNA, Piano nazionale di asilo) attraverso la valorizzazione di forme di accoglienza nate quasi in modo spontaneo.

L'ultima graduatoria approvata dal Ministero dell'Interno per il triennio (2011-2013) ha fatto registrare ben 160 posti ordinari³, con un aumento di 55 posti finanziati rispetto al biennio precedente.

La Regione Calabria partecipa a quest'ultimo sistema di accoglienza fornendo sostegno diretto sin dal 2007 agli enti locali titolari di progetti ammessi a finanziamento dal Ministero dell'Interno. Con Delibera della Giunta regionale n. 514 del 31 luglio 2008 tale sostegno è stato formalizzato con l'assegnazione di un contributo di € 1.000,00 a titolo di cofinanziamento per ogni posto assegnato dal Ministero dell'Interno. Il contributo è stato utilizzato per interventi volti a favorire l'integrazione e la permanenza dei migranti sul territorio.

² Fonte Quaderno statistico Ministero dell'Interno

³ Il Comune di Camini ha rinunciato al progetto del Ministero dell'Interno per 15 posti



Con D.D.G. n. 8540, del 13.07.2011, la Regione ha rinnovato il suo impegno stanziando € 145.000,00 totali a valere sul bilancio regionale per interventi finalizzati ad incentivare percorsi di integrazione e inserimento lavorativo per i destinatari nelle comunità locali di accoglienza a sostegno degli enti titolari dei progetti SPRAR 2011-2013.

Tab. 1 Regione Calabria: titolari progetti SPRAR 2011-2013

ENTE	PROVINCIA	CATEGORIA	POSTI ASSEGNATI
Provincia Cosenza	CS	ordinari	25
Comune Badolato	CZ	ordinari	15
Comune Riace	RC	ordinari	15
Comune Lamezia Terme	CZ	ordinari	15
Comune Caulonia	RC	ordinari	15
Provincia Crotone	KR	ordinari	30
Comune Melicuccà	RC	ordinari	15
Comune Acquafredda	CS	ordinari	15
Totale Posti			145

Per quanto riguarda invece la recente emergenza profughi dal Nord Africa ed il “*Piano Accoglienza*” della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Protezione Civile sopra richiamato, esso ha previsto una distribuzione regionale che assegna alla Calabria 1.643 immigrati da accogliere di cui, in base agli ultimi dati disponibili⁴, ne sono giunti sul territorio calabresi 1.002.

In un contesto che presenta notevoli criticità ma anche potenziali dinamiche positive con riferimento a significative esperienze di accoglienza e integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, la strategia regionale intende sostenere soprattutto quelle realtà territoriali già attive nell’accoglienza e nell’integrazione dando attuazione alla Legge n. 18 del 12 giugno 2009 “*Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*” con la quale la Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all’inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria.

Ad esempio la problematica dell’inserimento lavorativo dei rifugiati e dei titolari di protezione internazionale, come evidenziato dal Rapporto Annuale SPRAR 2009/2010, presenta complicate questioni di natura sostanziale quali “la difficoltà linguistica, una scarsa spendibilità delle qualifiche e delle esperienze lavorative precedenti, il non riconoscimento dei titoli di studio, la scarsa conoscenza della normativa sull’asilo da parte del contesto di inserimento, i pregiudizi, i comportamenti discriminatori, la difficoltà a comprendere le caratteristiche del mercato del lavoro e i servizi di supporto a tale inserimento”.

La Legge Regionale

La Legge Regionale n. 18 del 12 giugno 2009, “*Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*” rappresenta il punto di arrivo di un percorso teso a valorizzare le esperienze del territorio e l’impegno istituzionale. Il provvedimento tutela il diritto d’asilo, attraverso interventi specifici per l’accoglienza, la protezione legale e sociale e l’integrazione dei richiedenti asilo e di categorie assimilate. Al

⁴ Dati dal sito della Regione, area Protezione civile

contempo, si prefigge l'obiettivo di favorire le Comunità locali interessate da un crescente spopolamento o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economica, quale ambito in cui può realizzarsi l'accoglienza degli stessi soggetti. Ciò attraverso il finanziamento di diversi interventi, che possono consistere, ad esempio, nella creazione di nuove attività economiche imprenditoriali o nella ristrutturazione e riqualificazione di strutture, abitative e non, destinate all'ospitalità o a centri di aggregazione.

Il presente Piano regionale è lo strumento di programmazione triennale previsto dalla Legge Regionale n.18 del 12 giugno 2009 (di seguito "*Legge sull'Accoglienza*") con la quale la Regione promuove il sistema regionale integrato di accoglienza e sostiene azioni indirizzate all'inserimento socio-lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria, con particolare attenzione alle situazioni particolarmente vulnerabili tra le quali i minori, le donne sole, le vittime di tortura o di gravi violenze.

Sotto il profilo amministrativo e operativo sono previsti la promozione del sistema regionale integrato di accoglienza, l'adozione del Piano regionale, nonché la convocazione annuale della conferenza regionale.

3. FINALITÀ

La "*Legge sull'Accoglienza*" prevede tra gli strumenti di programmazione l'adozione di un "piano a valenza triennale" con la principale finalità di individuare le strategie, gli obiettivi, le linee di intervento, i soggetti ammissibili, le risorse finanziarie, tecniche e organizzative e il sistema di monitoraggio e valutazione.

Le politiche di integrazione degli immigrati in Calabria, compresi i richiedenti asilo e rifugiati, possono vantare positive esperienze locali di accoglienza e l'avvio di reti, ma risultano ancora deboli sotto il profilo della circolarità delle informazioni, della conoscenza delle opportunità e dell'efficace condivisione dei percorsi di integrazione.

Tali criticità non consentono un'efficace programmazione ed attuazione degli interventi, in un contesto che già risente di un'endemica crisi socio-economica, nel quale ogni azione rischia di generare tensioni anziché riscontri positivi per l'intera collettività.

La finalità generale del presente piano, nel rispetto dello spirito della legge, è pertanto l'avvio di un processo culturale partecipato e finalizzato allo sviluppo di un sistema integrato di accoglienza delle persone rifugiate, richiedenti asilo e sottoposte a protezione sussidiaria e umanitaria.

La logica del contrasto allo spopolamento, elemento cardine della Legge regionale, ispirato da alcune buone esperienze locali, non deve essere intesa in senso "utilitaristico". I progetti di accoglienza, come regolati dal documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 21.7.2011, "*Vademecum per l'accoglienza dei profughi*", devono ricondurre al centro delle azioni, le persone che fuggono da tragedie, violenze, torture, abbandoni ed emarginazioni. Solo con il rispetto del protagonismo e delle identità di tutti gli attori coinvolti nella creazione di un sistema di accoglienza, si può concretizzare un'occasione di emancipazione e di autonomia, sociale ed economica, anche per quei territori che sono in cerca di uno sviluppo sostenibile.

Il Piano, pertanto, dovrà necessariamente divenire uno strumento "work in progress", che ha l'ambizione di ricondurre a sintesi, la molteplicità degli interventi di inclusione sociale concepiti a favore di un gruppo target definito all'art. 6 del presente piano, senza escludere la possibilità di rappresentare un modello più intenso di dialogo interistituzionale e di co-progettazione tra le organizzazioni coinvolte a favore di tutta la popolazione immigrata.

Gli obiettivi e gli interventi che caratterizzano la prima sperimentazione del piano sono diretti a tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da una



maggior e documentata presenza di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria.

4. OBIETTIVI

In coerenza con l'art. 4 della "*Legge sull'Accoglienza*", la Regione intende, nel triennio di riferimento, concentrare la propria azione sui seguenti obiettivi:

- 1) Promuovere un sistema regionale integrato di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria, attraverso la riqualificazione e il rilancio socio-economico e culturale in particolare delle comunità territoriali interessate da un crescente spopolamento, o che presentano situazioni di particolare sofferenza socio-economica, comunque interessate dalla presenza dell'utenza oggetto della Legge 18/09;
- 2) Favorire la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura dell'accoglienza e ad una conoscenza del diritto d'asilo anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo;
- 3) Sviluppare le reti tra i diversi soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nelle attività di accoglienza e integrazione socio-lavorativa dei richiedenti asilo e rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria.

5. BENEFICIARI

Sono beneficiari degli interventi in linea con l'art.4 della "*Legge sull'Accoglienza*" i seguenti soggetti:

- Comuni, Unioni e Associazioni di Comuni, Province, Comunità montane della Regione;
- Associazioni ed enti senza scopo di lucro operanti nel territorio regionale, con priorità ai soggetti gestori dei progetti SPRAR.

6. DESTINATARI

Le iniziative per favorire l'occupazione delle persone svantaggiate, previste dal presente Piano, agiscono nei confronti di quelle categorie di destinatari, considerate l'anello più debole della catena del fenomeno migratorio, ovvero: Richiedenti Asilo, Rifugiati, Titolari di protezione sussidiaria e umanitaria. Si tratta, in generale, di stranieri che si trovano in Italia per fondati rischi di persecuzione nel proprio paese di origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale, o per le loro opinioni politiche.

- **Richiedenti protezione internazionale o richiedenti asilo** ovvero coloro che, trovandosi fuori dal paese in cui hanno residenza abituale, non possono o non vogliono tornarvi per il timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche. Possono richiedere asilo nel nostro paese presentando una domanda di riconoscimento dello "status di rifugiato". L'esame delle richieste di riconoscimento spetta alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. I richiedenti protezione internazionale hanno una condizione giuridica temporanea e un permesso di soggiorno valido 3 mesi, rinnovabile fino alla decisione sulla domanda. Hanno diritto all'assistenza sanitaria e sociale, possono svolgere attività lavorativa dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda, se la decisione non è ancora stata presa, con rinnovo del permesso fino alla conclusione della procedura di riconoscimento dello status, e possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato, nel caso di azioni di tutela giurisdizionale. Non possono lasciare l'Italia.

- **Rifugiati** ovvero coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello "status di rifugiato" in seguito all'accoglimento della loro domanda. I rifugiati riconosciuti tali dalla Commissione Territoriale ottengono un permesso di soggiorno per asilo avente durata quinquennale e rinnovabile ad ogni scadenza, e sono equiparati ai cittadini italiani per quanto riguarda i diritti normativamente garantiti, tra cui: il medesimo trattamento in materia di lavoro, l'accesso al pubblico impiego, il diritto al ricongiungimento familiare, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, all'istruzione pubblica, ad avere il documento di viaggio, alla libera circolazione all'interno del territorio dell'Unione europea per un periodo non superiore a 3 mesi e a chiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza in Italia.
Spesso il concetto di rifugiato viene con quello di profugo, termine usato per indicare genericamente chi si è allontanato dal Paese di origine per le persecuzioni o per una guerra. Ciò che in questo caso caratterizza e differenzia il rifugiato è l'aver ricevuto dalla legge dello Stato che lo ospita (o dalle convenzioni internazionali) questo status.
- **Titolari di protezione sussidiaria** ovvero coloro che pur non possedendo i requisiti per ottenere lo status di rifugiato hanno ugualmente esigenza di protezione internazionale, perché in caso di rimpatrio correrebbero un rischio oggettivo di danno grave, come la pena di morte, la tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, o una minaccia grave ed individuale alla loro vita o alla loro persona a causa di una situazione di violenza generalizzata dovuta ad un conflitto armato interno al loro Paese o internazionale. Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale concedono, in questi casi, un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, che ha durata triennale ed è rinnovabile ad ogni scadenza previa rivalutazione del caso. Anche ai titolari di protezione sussidiaria sono riconosciuti l'accesso al lavoro, il diritto al ricongiungimento familiare, all'assistenza sociale, all'assistenza sanitaria, al rilascio di un titolo di viaggio per stranieri.
- **Titolari di protezione umanitaria** ovvero persone con gravi problemi di salute o provenienti da Paesi afflitti da catastrofi naturali, per le quali è impossibile procedere a un rimpatrio. Pur non riconoscendo loro lo status di rifugiato, né rilevando elementi che consentano di attribuire la protezione sussidiaria, si prende atto che un rinvio nel paese di origine o in un paese terzo comporterebbe la perdita delle opportunità di cura e di presa in carico che, invece, sono garantite in Italia. In tali casi, rilevando gravi motivi di carattere umanitario, la Commissione Territoriale decide di riconoscere la protezione umanitaria. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di un anno e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ai titolari di protezione umanitaria è consentito: lavorare sul territorio italiano, accedere all'assistenza sanitaria e richiedere il rilascio di un titolo di viaggio per stranieri.

7. TIPOLOGIE D'INTERVENTI

La programmazione degli interventi del presente Piano mira alla valorizzazione di azioni già in essere nel campo dell'integrazione degli immigrati, al coordinamento e valorizzazione degli interventi promossi dai vari Dipartimenti regionali ed all'attivazione di nuove azioni specificatamente dirette agli utenti della L.R. 18/09. La predisposizione del Piano nasce quindi dalla concertazione interdipartimentale e dal contributo degli enti attualmente impegnati nei progetti SPRAR.

Come mostra la tabella 2, nel triennio di attuazione del Piano, le tipologie di interventi previste sono le seguenti:

- Creazione e promozione della **Rete dell'Economia Solidale (RES)** con l'intento principale di favorire la costruzione di un circuito economico di fiducia che parta dalle



aree territoriali interessate all'accoglienza dei destinatari del presente documento. Un sistema di sostegno alle relazioni tra imprese e consumatori ed imprese tra loro, per stimolare la creazione di circoli virtuosi di acquisto/fornitura di beni e servizi reciproci, per la cooperazione tra produttori e consumatori o per il sostegno collettivo per l'accesso al credito, nel rispetto dei principi di equità e solidarietà. In tale contesto si colloca anche lo sviluppo dell'utilizzo dello strumento del Fondo di garanzia (Microcredito) nell'ambito delle comunità interessate all'accoglienza del target di riferimento del Piano;

- Percorsi di **integrazione e inserimento lavorativo** per la promozione di percorsi integrati di orientamento, formazione e riqualificazione, accompagnamento;
- Percorsi di supporto all'**apprendimento della lingua italiana e dell'assetto costituzionale e legislativo nazionale**;
- Percorsi di **formazione per gli operatori** appartenenti alle organizzazioni private ed agli enti pubblici che operano nel settore;
- Iniziative di **sensibilizzazione del territorio e di valorizzazione delle reti**.

Tab. 2 Quadro degli interventi con copertura finanziaria diretta

PIANO REGIONALE Triennio 2012-2014 INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA						
Obiettivi principali della Legge	Interventi previsti	Importo (€)	Ann. I	Ann. II	Ann. III	Fonte Finanziaria
1. Promuovere un sistema regionale integrato di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati e dei titolari di misure di protezione sussidiaria e umanitaria	Formazione operatori e scambio di esperienze interregionali e transnazionale	372.235	100.000	150.000	122.235	FSE Asse V Transnazionalità (UPB 4.9.05)
	Formazione e inserimento lavorativo per richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e umanitaria	300.000	100.000	100.000	100.000	Fondo Regionale Politiche Sociali (UPB 6.2.01)
2. Favorire la produzione e la diffusione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica	Azioni varie di Sensibilizzazione sul tema	30.000	10.000	10.000	10.000	Fondo Regionale Politiche Sociali (UPB 6.2.01)
3. Sviluppo delle reti tra soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nelle attività di accoglienza e integrazione	Rete dell'Economia Solidale	227.765	60.000	90.000	77.765	FSE Asse V Transnazionalità (UPB 4.9.05)
	Tavolo di coordinamento SPRAR	15.000	5.000	5.000	5.000	Fondo Regionale Politiche Sociali (UPB 6.2.01)
	TOTALE	945.000	275.000	355.000	315.000	

Interventi a ricaduta indiretta

Accanto a tali interventi, con specifiche linee finanziarie e ricaduta diretta sui destinatari di cui all'art. 6, la Regione ha promosso e avviato altri interventi a valere su fondi ordinari di Bilancio, Comunitari e Nazionali, o nell'ambito dei servizi ordinari erogati da strutture ad essa collegate, diretti alle "categorie svantaggiate" e che potranno incidere positivamente su percorsi di inclusione sociale per il target del presente Piano. Essi sono:

- **Interventi infrastrutturali:**
 - o Realizzazione e adeguamento delle strutture di seconda accoglienza per immigrati nelle aree urbane di cinque città della Regione (Corigliano, Crotona, Lamezia Terme, Rosarno, Vibo Valentia) al fine di favorire l'accesso all'alloggio: POR Calabria FESR 2007-2013 Asse IV "Inclusione sociale e qualità della Vita" e Asse VIII "Città";
 - o Realizzazione di Centri Antiviolenza, intervento in fase di attuazione e finanziato dal FESR 2007-2013 Asse IV "Inclusione sociale e qualità della Vita";
- **Interventi per la formazione, l'inserimento lavorativo e l'auto impresa:**
 - o Fondo di Garanzia (Microcredito) per soggetti svantaggiati, in fase di attuazione a valere sul POR FSE 2007-2013;
 - o Iniziative per la diffusione della conoscenza della lingua italiana e del sistema socio-educativo del Paese anche attraverso l'utilizzo di piattaforma in F.A.D.: F.E.I. gestione Ministero Interno e Accordo programma con Min. del Lavoro;
- **Interventi per la mediazione interculturale:**
 - o Progetto Interlab per il potenziamento del servizio di mediazione interculturale nei vari ambiti di intervento (sanità, istruzione, giustizia, lavoro) a valere sulle risorse del Bilancio regionale;
 - o Percorsi di formazione, qualificazione e accompagnamento all'inserimento lavorativo per mediatori interculturali, intervento già avviato a valere sul FSE 2007-2013 Asse III Inclusione Sociale che prevede la realizzazione di 8 corsi per 120 partecipanti, il 50% dei quali immigrati;
- **Interventi per la promozione della salute:**
 - o Costituzione di un Network regionale di strutture sanitarie dedicate ai problemi sanitari degli immigrati coordinato da una Struttura Sanitaria Regionale di Riferimento;
 - o Costituzione di sportelli informativi in cui vengono esplicitati i diritti degli immigrati in materia sanitaria attraverso l'operato dei mediatori culturali;
 - o Integrazione dei programmi di formazione rivolti ai mediatori culturali ed alle associazioni di volontariato di settore, con percorsi formativi inerenti la tutela della salute dei migranti;
 - o Interventi sanitari nei confronti delle donne e dei minori in quanto categorie più vulnerabili, valorizzando i Consulenti Familiari della Regione Calabria;
 - o percorsi di prevenzione nei confronti di alcune malattie infettive ad elevato impatto sociale;
 - o Percorsi finalizzati al contrasto delle mutilazioni genitali;
 - o Assistenza completa dal punto di vista sanitario ai soggetti vittime di violenze e torture.
- **Studi e ricerche:**
 - o Ricerca-azione sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli immigrati;
 - o Rapporto Annuale "Immigrati in Calabria";
 - o Ricerca sulle "Vittime di Tratta in Calabria".

8. STRATEGIA E RETI

Il Piano della Legge 18/09 deve configurarsi come azione di sistema nel campo del target di riferimento con l'ambizione di creare un modello Calabria di accoglienza e integrazione.

Tale azione deve partire dalla razionalizzazione delle attività della Regione sulla tematica degli immigrati svolte dai vari Dipartimenti e dalla valorizzazione e messa in rete delle professionalità e delle esperienze maturate nell'ambito degli interventi programmati dagli Enti Locali e dal privato sociale, per incidere positivamente sull'efficacia della programmazione degli interventi diretti previsti dalle varie linee di finanziamento e sulle ricadute degli interventi a valenza indiretta.

La strategia del Piano parte pertanto dalla costruzione di canali informativi, di apprendimento e di procedure per l'accesso e l'erogazione dei servizi su tutto il territorio regionale.

In tale contesto, come richiamato peraltro all'art. 4 punto 3, il Piano riconosce l'importanza delle reti istituzionali e territoriali e punta, strategicamente, a consolidare e qualificare quelle esistenti ed a costruirne di nuove per le finalità rilevate.

Di seguito le Reti promosse/partecipate dalla Regione che saranno valorizzate nel triennio di attuazione del presente Piano:

- Tavolo coordinamento enti e soggetti titolari e gestori di progetti SPRAR del 22 giugno 2009 che impegna le parti a intraprendere azioni concertate ed integrate in diversi settori d'intervento quali:
 - accoglienza ed integrazione sociale in particolare per quanto riguarda l'accesso ai servizi erogati sul territorio e il collegamento con le strutture di accoglienza, l'inserimento lavorativo, la formazione professionale,
 - osservazione e monitoraggio del fenomeno,
 - informazione sui diritti e doveri rispetto alle condizioni di accoglienza, consulenza e tutela legale per richiedenti asilo e rifugiati, attraverso il ruolo delle associazioni di settore;
 - sensibilizzazione e Animazione rivolta ai cittadini;
 - implementazione normativa con l'impegno di ANCI e UPI a diffondere presso i propri associati la necessità di includere, attraverso provvedimento amministrativi, i rifugiati ed i richiedenti asilo tra i beneficiari degli interventi e della programmazione sociale a livello comunale e provinciale;
 - avvio di progetti di cooperazione con altri stati Europei e, ove possibile, con i paesi d'origine dei rifugiati.

- Rete NIRVA (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito) promossa da AICCRE (Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa), CIR (Centro Italiano Rifugiati) e OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) nell'ambito del Fondo Europeo per i Rimpatri;

- “Rete regionale per la coesione sociale e la realizzazione di iniziative per l'integrazione degli immigrati” del 30/6/2010 che impegna in particolare le parti⁵ a:
 - condividere e trasferire alla Rete statistiche, buone prassi e opportunità progettuali sul tema;

⁵ Il protocollo è stato firmato da: Regione Calabria, le Province calabresi, le 5 Prefetture, le Camere di Commercio, ANCI, Legautonomie, INAIL, INPS, FIELD, Commissione Regionale per l'emersione del lavoro regolare, Confindustria Calabria, C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori Calabria, Confartigianato, CNA, Confesercenti, Unione Regionale del Commercio e del Turismo

- promuovere iniziative riguardanti l’inserimento regolare e non subalterno dei migranti nel mercato del lavoro locale; l’accesso all’orientamento, alla formazione ed alla qualificazione professionale dei lavoratori stranieri; le politiche di accoglienza;
 - promuovere iniziative comuni e coordinate per stimare in maniera congrua e realistica i fabbisogni lavorativi, necessari per una coerente definizione e corretta ripartizione delle quote di lavoratori stranieri stabilite a livello statale.
- Rete Europea su “Inclusione sociale e integrazione lavorativa di Richiedenti asilo e vittime di tratta denominata SaviAV” che impegna dal 2010 la Regione Calabria, anche attraverso il coinvolgimento dei vari stakeholders a:
- promuovere l’uso dei Fondi strutturali per migliorare l’efficacia delle politiche e delle strutture destinate ai richiedenti asilo e vittime di tratta;
 - promuovere l’inclusione sociale e l’integrazione lavorativa attraverso la condivisione e la generazione di nuova conoscenza, sulla base di esperienze esistenti e con la creazione di un forum di discussione.

Accanto a tali Reti esistenti, per le finalità del presente Piano ed una maggiore incisività nelle politiche generali di integrazione degli immigrati si ritiene necessaria la creazione formale di un Tavolo di coordinamento interdipartimentale per coordinare e condividere tutte le azioni promosse dai vari livelli dell’Istituzione regionale e del quale fanno parte i seguenti Dipartimenti: Tutela della salute; Urbanistica; Lavori pubblici; Istruzione; Protezione civile; Agricoltura; Attività produttive; Programmazione comunitaria.

Il Tavolo avrà il compito di valutare le ricadute degli interventi e della programmazione dei singoli Dipartimenti nel campo dell’immigrazione con particolare riferimento all’utenza della L.R. 18/09.

Per quanto riguarda le ricadute degli interventi a valenza indiretta sui beneficiari del presente Piano, in linea con gli specifici Obiettivi di cui al Punto 4, comma 1), particolare attenzione sarà posta all’azione del Microcredito, implementando l’attività di sensibilizzazione e promozione sul territorio già avviata attraverso l’organizzazione, in collaborazione tra il Settore Politiche Sociali e la Fincalabra (soggetto gestore dell’intervento), di incontri nelle comunità dove sono presenti progetti finanziati nell’ambito del Sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Un’altra azione dalla quale si attendono positive ricadute sul Piano è il progetto di Formazione dei mediatori, che può diventare un’occasione di professionalizzazione e integrazione sul territorio dei rifugiati in possesso dei titoli previsti dall’Avviso.

Infine, tra le azioni indirette, ai fini del monitoraggio e valutazione del Piano di cui al successivo Punto, ricadute positive sono attese dall’azione di studio e ricerca, nell’ambito della quale sono previste collaborazioni con centri specializzati di ricerca e università.

9. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse per finanziare gli interventi previsti dal presente Piano Triennale trovano disponibilità sui Fondi Strutturali (Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), Fondo Europeo per l’Integrazione, Capitoli ordinari di bilancio.

Le risorse relative agli interventi della tabella 2 trovano disponibilità sui seguenti UPB e capitoli: 4.9.05 (impegno n. 2094/2012 sul capitolo 49050101); 6.2.01 (impegno 779/2011 sul capitolo 4331105).

10. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE



In linea con l'art. 5 della "Legge sull'Accoglienza" le attività di monitoraggio e valutazione sono di competenza del Comitato dei garanti per l'attuazione della presente legge.

Tuttavia la Regione, nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al precedente articolo, curerà la realizzazione di una banca dati in collegamento con gli enti pubblici e privati coinvolti nelle iniziative per la produzione di report periodici sull'andamento del fenomeno ed il monitoraggio e la valutazione degli interventi. Gli interventi, inoltre, saranno valutati sotto il profilo economico, culturale, sanitario, socio-educativo e formativo al fine di verificare gli effetti derivanti dalla loro attuazione con particolare riguardo ai risultati ottenuti per favorire l'interazione dei cittadini stranieri con le locali comunità.

La successiva tabella mostra gli indicatori e i relativi valori attesi.

Tab. 3 Indicatori

Tipologie di Azioni	Valore atteso su 36 mesi
N. Corsi alfabetizzazione ed educazione civica	32
<i>N. Destinatari previsti</i>	160
N. Percorsi formativi per gli operatori	16
<i>N. Destinatari previsti</i>	40
N. Work-experiences/tirocini formativi	70
<i>N. Richiedenti asilo integrati sul territorio</i>	20
N. Iniziative di sensibilizzazione realizzate	3
<i>N. Comuni coperti dall'iniziativa</i>	15
N. Reti sviluppate	4
<i>N. soggetti coinvolti</i>	80
N. Domande di accesso al Microcredito	10
<i>N. Iniziative di Microcredito approvate</i>	2